

ENTE DEL TERZO SETTORE

FONDAZIONE RAREMENTIS – ETS

CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

Modello di prevenzione delle condotte illecite

Indice

Indice	2
Titolo I — Disposizioni generali	3
Art. 1 — Natura, finalità e valore vincolante del Codice	3
Art. 2 — Ambito di applicazione e Destinatari	4
Art. 3 — Rapporto con lo Statuto e con la normativa applicabile	4
Titolo II — Principi etici fondamentali	4
Art. 4 — Centralità e tutela prioritaria dei beneficiari	4
Art. 5 — Legalità, onestà e correttezza	4
Art. 6 — Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione	5
Art. 7 — Trasparenza, integrità e tracciabilità	5
Art. 8 — Imparzialità e non discriminazione	5
Art. 9 — Riservatezza e protezione dei dati personali	5
Art. 10 — Prevenzione dei conflitti di interesse	5
Titolo III — Regole di condotta e prevenzione delle fattispecie di reato	6
Art. 11 — Rapporti con la Pubblica Amministrazione e reati contro la P.A.	6
Art. 12 — Tutela del patrimonio, antiriciclaggio e gestione finanziaria	6
Art. 13 — Tutela dei beneficiari e prevenzione dei reati contro la persona	7
Art. 14 — Salute e sicurezza sul lavoro	7
Art. 15 — Integrità della ricerca scientifica	7
Art. 16 — Reati societari, contabili e di falso	8
Art. 17 — Reati tributari e fiscali	8
Art. 18 — Reati informatici e trattamento dei dati	8
Art. 19 — Tutela dell'ambiente, del diritto d'autore e altri presidi	8
Art. 20 — Divieto di impiego di cittadini di Paesi terzi irregolari e tutela del lavoro	8
Art. 21 — Regali, omaggi e liberalità	8
Titolo IV — Rapporti interni ed esterni	9
Art. 22 — Rapporti con i Partecipanti, i Sostenitori e i terzi	9
Art. 23 — Comunicazione e raccolta fondi	9
Art. 24 — Uso dei beni e delle risorse della Fondazione	9
Titolo V — Attuazione, vigilanza e sanzioni	9
Art. 25 — Organo di vigilanza e attuazione	9
Art. 26 — Violazioni e sistema sanzionatorio	9
Art. 27 — Approvazione, efficacia e aggiornamento	10

Premessa

La Fondazione Rarementis – ETS (di seguito anche la “**Fondazione**”) è un ente del Terzo Settore privo di scopo di lucro, costituito in Roma il 21 maggio 2026, che persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della beneficenza e della tutela dei diritti civili, con particolare riferimento alle persone con epilessie farmaco-resistenti e disturbi del neurosviluppo e alle loro famiglie.

La Fondazione opera nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), della Legge 22 giugno 2016, n. 112 (“Dopo di Noi”), del Codice civile e di ogni altra normativa applicabile. Avendo sede in Roma e operando nel territorio della Regione Lazio, la Fondazione conforma altresì la propria attività alla normativa regionale di settore, e in particolare alla Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”) e alle Linee guida regionali di attuazione della Legge n. 112/2016 (da ultimo aggiornate con D.G.R. Lazio n. 554 del 5 agosto 2021), nonché alle disposizioni regionali in materia di valutazione multidimensionale, progetto di vita personalizzato e budget di progetto.

Il presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito il “**Codice**”) costituisce parte integrante del sistema di governance e di controllo della Fondazione. Esso enuncia l’insieme dei principi, dei valori e delle regole di condotta cui devono attenersi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto della Fondazione, ed è finalizzato a prevenire qualsiasi forma di condotta illecita e a tutelare l’integrità, la reputazione e il patrimonio dell’ente, nonché — in via prioritaria e inderogabile — la dignità, i diritti e il benessere dei beneficiari.

Il Codice è richiamato dal modulo di adesione e partecipazione della Fondazione: con la sottoscrizione di tale modulo, il richiedente dichiara di averne preso visione e di accettarne integralmente i contenuti. Le disposizioni del Codice vincolano l’intera compagine della Fondazione, senza alcuna eccezione: esse si applicano ai Fondatori Promotori e ai Partecipanti, agli organi sociali e a chiunque operi, a qualsiasi titolo, in nome, per conto o nell’interesse della Fondazione.

Titolo I — Disposizioni generali

Art. 1 — Natura, finalità e valore vincolante del Codice

1.1. Il presente Codice raccoglie i principi etici e le regole comportamentali che ispirano l’attività della Fondazione e ne orientano le decisioni e i rapporti, interni ed esterni. Esso integra lo Statuto e ne presuppone la piena conoscenza e osservanza.

1.2. Il Codice assolve altresì alla funzione di documento fondante del modello di organizzazione, gestione e controllo che la Fondazione intende adottare ai sensi del **D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, quale strumento di prevenzione dei reati dalla cui commissione possa derivare la responsabilità amministrativa dell’ente.

1.3. L’osservanza del Codice è condizione essenziale e imprescindibile per l’instaurazione e la prosecuzione di qualsiasi rapporto con la Fondazione. La sua violazione costituisce

inadempimento delle obbligazioni assunte e, ove ne ricorrano i presupposti, illecito disciplinare o causa di risoluzione del rapporto, fatto salvo il risarcimento del danno.

Art. 2 — Ambito di applicazione e Destinatari

2.1. Le disposizioni del Codice si applicano, senza eccezione alcuna, ai seguenti soggetti (collettivamente, i “**Destinatari**”):

- i Fondatori Promotori e i membri dell'Assemblea dei Fondatori Promotori;
- i Co-Presidenti, i Vice-Presidenti e i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- i componenti dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale, ove nominato;
- i componenti del Comitato Scientifico e del Comitato Etico, ove istituiti;
- i Partecipanti Aderenti, i Sostenitori e i Sostenitori Onorari;
- i dipendenti, i collaboratori, i prestatori di lavoro autonomo e i volontari della Fondazione;
- i consulenti, i professionisti, i fornitori, i partner e ogni altro terzo che operi, anche occasionalmente, in nome, per conto o nell'interesse della Fondazione.

2.2. I Destinatari sono tenuti a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalare ogni eventuale violazione. Nessuno può ritenersi esonerato dall'osservanza del Codice in ragione del ruolo ricoperto.

Art. 3 — Rapporto con lo Statuto e con la normativa applicabile

3.1. In caso di contrasto tra il presente Codice e lo Statuto, prevalgono le disposizioni statutarie. In caso di contrasto con norme imperative di legge, prevalgono queste ultime.

3.2. Il Codice non sostituisce e non deroga alle disposizioni di legge, ma ne costituisce specificazione e rafforzamento sul piano etico e comportamentale.

Titolo II — Principi etici fondamentali

Art. 4 — Centralità e tutela prioritaria dei beneficiari

4.1. La Fondazione riconosce come proprio scopo primario, inderogabile e prioritario su ogni altra attività la cura, la protezione, l'assistenza, il benessere e l'inclusione sociale dei beneficiari originari, in attuazione del loro Progetto di Vita Individuale, Personalizzato e Partecipato, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto e della Legge n. 112/2016.

4.2. Ogni decisione, attività o allocazione di risorse della Fondazione è assunta nel rispetto della dignità, della volontà, delle preferenze e delle aspirazioni dei beneficiari, prevenendo ogni forma di istituzionalizzazione e di discriminazione e garantendo loro la migliore qualità di vita possibile.

4.3. Nessuna deliberazione concernente l'ammissione di nuovi beneficiari, l'avvio di nuovi progetti o l'allocazione di risorse può essere assunta se pregiudica, anche solo potenzialmente, la completa e continuativa soddisfazione dei bisogni dei beneficiari originari.

Art. 5 — Legalità, onestà e correttezza

5.1. La Fondazione e i Destinatari operano nel rispetto rigoroso delle leggi, dei regolamenti e delle norme vigenti, nonché dei principi di onestà, lealtà, correttezza e buona fede. Il perseguimento dell'interesse della Fondazione non può in alcun caso giustificare condotte contrarie alla legge o ai principi del presente Codice.

5.2. È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino, anche soltanto in via potenziale, fattispecie di reato, indipendentemente dal vantaggio che ne possa derivare alla Fondazione.

Art. 6 — Assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione

6.1. La Fondazione non ha scopo di lucro. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, amministratori, lavoratori, collaboratori, partecipanti o altri soggetti, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

6.2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo del Fondo di Dotazione e del Fondo di Gestione, è vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è gestito con criteri di prudenza, trasparenza e sana amministrazione.

Art. 7 — Trasparenza, integrità e tracciabilità

7.1. Ogni operazione e transazione deve essere legittima, autorizzata, coerente, congrua, documentata, registrata e verificabile. La tracciabilità dei flussi finanziari e l'adeguatezza della documentazione di supporto costituiscono presidio essenziale contro ogni condotta illecita.

7.2. Le informazioni diffuse dalla Fondazione, ivi comprese quelle relative alla raccolta fondi e alla rendicontazione, devono essere veritiere, complete, accurate e non ingannevoli.

Art. 8 — Imparzialità e non discriminazione

8.1. La Fondazione è apartitica, apolitica e aconfessionale. Nei rapporti con i Destinatari e con i terzi essa evita ogni discriminazione fondata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute o disabilità, razza, nazionalità, opinioni politiche, credenze religiose o condizioni personali e sociali.

Art. 9 — Riservatezza e protezione dei dati personali

9.1. La Fondazione tratta i dati personali — ivi inclusi i dati relativi alla salute e le altre categorie particolari di dati ai sensi dell'art. 9 del **Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)** — nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, esattezza, limitazione delle finalità e della conservazione, integrità e riservatezza, con particolare riguardo alla speciale vulnerabilità dei beneficiari.

9.2. I Destinatari sono tenuti al segreto e alla riservatezza su ogni informazione acquisita in ragione del proprio ruolo e non possono utilizzarla per scopi estranei alle finalità della Fondazione.

Art. 10 — Prevenzione dei conflitti di interesse

10.1. I Destinatari evitano ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto tra interessi personali, diretti o indiretti, e gli interessi della Fondazione. Chi si trovi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto a darne immediata e completa comunicazione e ad astenersi dalle relative decisioni.

10.2. È vietato sfruttare la propria posizione all'interno della Fondazione per conseguire vantaggi personali, propri o di terzi, in danno della Fondazione o dei suoi beneficiari.

Titolo III — Regole di condotta e prevenzione delle fattispecie di reato

Il presente Titolo individua, in relazione alle attività tipiche della Fondazione descritte nello Statuto (assistenza socio-sanitaria, ricerca scientifica, raccolta fondi, gestione di strutture residenziali e di servizi, rapporti con la pubblica amministrazione, partecipazione a bandi e convenzioni), le aree di rischio-reato più plausibili e le corrispondenti regole di condotta vincolanti.

Art. 11 — Rapporti con la Pubblica Amministrazione e reati contro la P.A.

11.1. La Fondazione intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione (Comuni, Ambiti territoriali sociali, Regione Lazio, Aziende Sanitarie Locali, Ministeri, Ufficio del RUNTS, enti pubblici in genere) per l'accreditamento istituzionale, le convenzioni, la co-programmazione e la co-progettazione ai sensi degli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 117/2017, l'erogazione di servizi, la partecipazione a bandi e l'ottenimento di contributi, agevolazioni o finanziamenti pubblici, anche a valere sul Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Tali rapporti sono improntati a integrità, trasparenza e tracciabilità.

11.2. Al fine di prevenire i reati di corruzione, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, traffico di influenze illecite e turbata libertà degli incanti (artt. 318 e ss. c.p.), nonché i reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (artt. 316-bis, 316-ter, 640, 640-bis, 356 c.p.), è fatto divieto ai Destinatari di:

- a) offrire, promettere, dare o ricevere, direttamente o tramite interposta persona, denaro, regali, utilità o altri vantaggi a o da pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o loro familiari, allo scopo di influenzarne l'attività;
- b) presentare a enti pubblici dichiarazioni, dati o documenti falsi, incompleti o omissivi al fine di conseguire contributi, finanziamenti o altre erogazioni;
- c) destinare contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per cui sono stati concessi;
- d) alterare il funzionamento di sistemi informatici della P.A. o intervenire senza diritto su dati o informazioni per procurare un ingiusto profitto.

11.3. Le erogazioni pubbliche ricevute devono essere puntualmente rendicontate e impiegate esclusivamente per le finalità dichiarate.

Art. 12 — Tutela del patrimonio, antiriciclaggio e gestione finanziaria

12.1. In relazione all'attività di raccolta fondi (campagne, aste, eventi di beneficenza, vendita di prodotti solidali, erogazioni liberali, lasciti e legati) e alla gestione del patrimonio, la Fondazione adotta presidi idonei a prevenire i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (artt. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.).

12.2. È fatto divieto ai Destinatari di accettare, gestire o impiegare denaro, beni o altre utilità di cui si conosca o si possa ragionevolmente sospettare la provenienza illecita. Le donazioni e le erogazioni di importo significativo, o provenienti da soggetti non identificabili, sono sottoposte a verifica e, ove necessario, rifiutate.

12.3. Tutti i pagamenti e gli incassi avvengono mediante strumenti tracciabili. È vietato l'utilizzo di conti, intestazioni o modalità di pagamento che ostacolino la tracciabilità delle operazioni.

Art. 13 — Tutela dei beneficiari e prevenzione dei reati contro la persona

13.1. Tenuto conto della speciale vulnerabilità dei beneficiari — persone con disabilità grave causata da epilessie farmacoresistenti e disturbi del neurosviluppo — i Destinatari adottano la massima diligenza nella loro cura, assistenza e protezione.

13.2. È rigorosamente vietata, e costituisce violazione gravissima del presente Codice, ogni condotta che integri maltrattamenti, abuso, violenza fisica, psicologica o sessuale, abbandono, circonvenzione di persona incapace, riduzione in stato di soggezione, sfruttamento o indebito condizionamento della volontà dei beneficiari (artt. 572, 591, 600, 609-bis e ss., 643 c.p.).

13.3. La Fondazione attua la cura e l'assistenza dei beneficiari secondo il modello del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, prevenendo ogni forma di istituzionalizzazione e di isolamento e favorendo la domiciliarità e l'autonomia, in coerenza con la Legge n. 112/2016, con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e con le Linee guida regionali del Lazio sul "Durante e Dopo di Noi".

13.4. I Destinatari segnalano immediatamente agli organi della Fondazione e, ove dovuto, alle Autorità competenti, ogni situazione di pericolo, sospetto abuso o pregiudizio a danno dei beneficiari.

Art. 14 — Salute e sicurezza sul lavoro

14.1. La Fondazione tutela l'integrità fisica e morale dei lavoratori, dei volontari, dei beneficiari e di chiunque acceda alle proprie strutture, in conformità al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. A tal fine adotta misure idonee a prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (artt. 589 e 590 c.p.).

14.2. I responsabili delle strutture e dei servizi vigilano sul rispetto delle procedure di sicurezza, sull'idoneità dei locali e sull'adeguata formazione del personale.

Art. 15 — Integrità della ricerca scientifica

15.1. Nelle attività di promozione, finanziamento e svolgimento della ricerca scientifica, la Fondazione garantisce il rispetto dei principi etici della ricerca, della dignità e

dell'autodeterminazione delle persone coinvolte, dell'acquisizione del consenso informato e della tutela dei dati sensibili.

15.2. È vietata ogni forma di falsificazione, manipolazione o fabbricazione di dati, di plagio, di conflitto di interessi non dichiarato e di impiego improprio dei fondi destinati alla ricerca. I protocolli di ricerca possono essere sottoposti al parere del Comitato Etico, ove istituito.

Art. 16 — Reati societari, contabili e di falso

16.1. La Fondazione assicura la corretta e trasparente tenuta della contabilità e la veridicità del bilancio di esercizio (stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione) e del bilancio sociale, in conformità alle norme del Codice del Terzo Settore.

16.2. È vietato esporre fatti materiali non rispondenti al vero, omettere informazioni dovute o impedire o ostacolare l'attività dell'Organo di Controllo e del revisore. È del pari vietata la formazione o l'uso di documenti falsi (artt. 2621 e ss. c.c.; artt. 482 e ss. c.p.).

Art. 17 — Reati tributari e fiscali

17.1. La Fondazione adempie correttamente agli obblighi tributari e fiscali, beneficiando del regime agevolato proprio degli enti del Terzo Settore nei limiti e alle condizioni di legge. È vietata l'emissione o l'utilizzo di fatture o documenti per operazioni inesistenti, l'occultamento o la distruzione di documenti contabili e ogni altra condotta diretta all'evasione (D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

Art. 18 — Reati informatici e trattamento dei dati

18.1. I Destinatari utilizzano gli strumenti informatici della Fondazione in modo lecito e conforme alle finalità istituzionali. È vietato l'accesso abusivo a sistemi informatici, l'intercettazione, il danneggiamento di dati o sistemi e ogni trattamento illecito di dati personali (artt. 615-ter e ss. c.p.; normativa in materia di protezione dei dati).

Art. 19 — Tutela dell'ambiente, del diritto d'autore e altri presidi

19.1. La Fondazione rispetta la normativa ambientale nelle attività di gestione delle proprie strutture, nonché la normativa a tutela del diritto d'autore e della proprietà industriale nelle attività editoriali, formative e divulgative. È vietato l'impiego di materiali, opere o segni distintivi altrui in violazione delle norme applicabili.

Art. 20 — Divieto di impiego di cittadini di Paesi terzi irregolari e tutela del lavoro

20.1. La Fondazione non instaura né tollera rapporti di lavoro irregolari. È vietato l'impiego di lavoratori privi di permesso di soggiorno valido e ogni forma di sfruttamento del lavoro o di intermediazione illecita di manodopera (art. 603-bis c.p.).

Art. 21 — Regali, omaggi e liberalità

21.1. I Destinatari non accettano né offrono regali, omaggi o utilità che eccedano il modico valore e gli usi di cortesia, e comunque tali da poter essere interpretati come finalizzati a ottenere

trattamenti di favore. Gli omaggi di valore non simbolico, ricevuti o offerti, sono comunicati agli organi competenti.

Titolo IV — Rapporti interni ed esterni

Art. 22 — Rapporti con i Partecipanti, i Sostenitori e i terzi

22.1. I rapporti con i Partecipanti Aderenti, i Sostenitori, i Sostenitori Onorari e con i terzi in genere sono improntati a trasparenza, correttezza e rispetto reciproco. È fatto espresso divieto a chiunque agisca in nome o per conto della Fondazione di utilizzare tale posizione o i segni distintivi dell'ente per commettere condotte illecite, trarre in inganno gli interlocutori, promettere o ricevere favori per sé o per altri, o porre in essere atti di corruzione. La qualità di Partecipante o Sostenitore non attribuisce alcun diritto a trattamenti di favore.

Art. 23 — Comunicazione e raccolta fondi

23.1. Le attività di comunicazione e di raccolta fondi sono condotte con veridicità e trasparenza. È vietato indurre in errore i donatori sulla destinazione delle somme raccolte o sulle attività della Fondazione. La raccolta di fondi può avvenire solo nell'ambito di campagne ufficialmente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione; qualsiasi iniziativa non autorizzata è da considerarsi illegittima.

Art. 24 — Uso dei beni e delle risorse della Fondazione

24.1. I Destinatari utilizzano i beni, le risorse e i mezzi della Fondazione con diligenza, esclusivamente per le finalità istituzionali. È vietato ogni uso personale, improprio o distrattivo, così come l'appropriazione di fondi o beni destinati alla Fondazione, anche se ricevuti da terzi per conto della stessa. Tali somme e beni devono essere immediatamente rimessi alla Fondazione.

Titolo V — Attuazione, vigilanza e sanzioni

Art. 25 — Organo di vigilanza e attuazione

25.1. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'adozione, dell'aggiornamento e dell'attuazione del presente Codice e ne promuove la conoscenza e il rispetto. Esso può attribuire specifiche funzioni di vigilanza all'Organo di Controllo, al Comitato Etico, ove istituito, o ad altro organismo all'uopo individuato.

25.2. L'organo competente vigila sull'osservanza del Codice, esamina le segnalazioni ricevute, propone le misure correttive e riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 — Violazioni e sistema sanzionatorio

27.1. La violazione del presente Codice costituisce illecito che la Fondazione persegue con tempestività e immediatezza, a prescindere dall'eventuale rilevanza penale della condotta e dall'instaurazione di un procedimento penale.

27.2. Le sanzioni sono graduate in funzione della gravità della violazione e applicate nel rispetto della normativa vigente, della natura del rapporto e dei principi di proporzionalità e del contraddittorio. In particolare:

- **per i dipendenti e i collaboratori:** le sanzioni disciplinari previste dalla legge, dai contratti collettivi applicabili e dal rapporto in essere, fino alla risoluzione del rapporto;
- **per i Partecipanti Aderenti, i Sostenitori e i volontari:** il richiamo, la sospensione e, nei casi più gravi, l'esclusione o la decadenza dalla qualità, secondo le procedure statutarie e regolamentari;
- **per i membri degli organi sociali:** le misure deliberate dall'Assemblea dei Fondatori Promotori o dal Consiglio di Amministrazione secondo competenza, fino alla revoca dalla carica;
- **per i fornitori, i consulenti e i terzi:** la risoluzione del rapporto contrattuale, ferma restando l'azione per il risarcimento del danno.

Art. 27 — Approvazione, efficacia e aggiornamento

28.1. Il presente Codice è approvato dal Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore dalla data della relativa deliberazione. Esso è pubblicato sul sito internet della Fondazione e reso accessibile a tutti i Destinatari.

28.2. Il Codice è oggetto di revisione e aggiornamento periodici, ovvero ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in ragione di mutamenti normativi, organizzativi o operativi. Le modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione e tempestivamente comunicate.

28.3. La sottoscrizione del modulo di adesione e partecipazione comporta, da parte del richiedente, la presa visione e l'integrale accettazione del presente Codice.